

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2413 del 23/04/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "ERBE E TERRA DI RAZZOLI ELENA" - comune di Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2513 del 23/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre APRILE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 32973/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ERBE E TERRA DI RAZZOLI ELENA"** – comune di **Reggio Emilia**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ERBE E TERRA DI RAZZOLI ELENA"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via Guittone d'Arezzo n. 32** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di trasformazione della produzione agricola con essiccazione e lavorazione delle spezie e delle piante aromatiche coltivate e produzione di conserve, acquisita agli atti di Arpae con prot. n. PG/171630 del 24/09/2024 e la successiva documentazione integrativa PG/222247 del 09/12/2024 e PG/73328 del 17/04/2025;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche assimilate, inclusive delle domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, la sopra richiamata domanda è inerente al progetto di ristrutturazione di una porzione di un fabbricato esistente con realizzazione, al suo interno, di un laboratorio per la trasformazione delle erbe officinali aziendali e la produzione di conserve, con annesso lavandino per il lavaggio delle materie prime, e di uno spaccio per la vendita diretta di quanto prodotto; a servizio del laboratorio e dello spaccio di cui sopra la Ditta ha inoltre previsto la realizzazione di servizi igienici in uso agli addetti.

Preso atto che, sulla base di quanto sopra detto, la richiesta di autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico del nuovo fabbricato e le acque reflue prodotte dal lavandino del laboratorio di essiccazione e trasformazione di erbe officinali e produzione di conserve per le quali, la Ditta stessa, nella nota acquisita da Arpae al PG/73328 del 17/04/2025, ha richiesto l'assimilazione "per legge" alle acque reflue domestiche, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/06 e al capitolo 2, paragrafo 2.3, punto *III*. della DGR 1053/2003;

Ritenuto, sulla base della richiesta di assimilazione dei reflui aziendali ai domestici presentata dalla Ditta e di quanto dichiarato dalla stessa in merito alla sussistenza dei requisiti normativi per l'assimilazione in questione, che le acque reflue della presente autorizzazione possono configurarsi come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, inclusive delle

domestiche, in quanto derivanti da impresa dedita anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola conformemente al capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03;

Acquisita la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/76439 del 23/04/2025 relativa allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, inclusive delle domestiche, in corpo idrico superficiale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) che le acque reflue prodotte dal laboratorio di essiccazione e trasformazione di erbe officinali e produzione di conserve sono assimilate alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 101, comma 7, lettera c) e della DGR 1053/2003 capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per lo stabilimento della ditta **"ERBE E TERRA DI RAZZOLI ELENA"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia** – **Via Guittone d'Arezzo n. 32** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

La presente autorizzazione fa riferimento al progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a piccolo laboratorio di essiccazione e trasformazione di erbe officinali e produzione di conserve con materie prime coltivate dalla stessa Azienda Agricola. Il laboratorio è dotato di un lavabo per il lavaggio delle spezie, della frutta e degli ortaggi. Si stima un quantitativo annuo di materie prime lavorate di circa 200 kg per le erbe aromatiche e orticole e 40 kg per la melissa.

L'attività si svolge per 310 gg/anno per 1,5 ore/giorno ed occupa 1 addetto.

All'interno del fabbricato sono previsti anche uno spaccio dei prodotti aziendali ed un servizio igienico in uso all'addetto del laboratorio.

Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue generate dal lavabo ubicato nel locale ad uso laboratorio di cui sopra che sono classificate come acque reflue assimilate alle domestiche "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, in quanto l'attività che la Ditta intende svolgere si configura come trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali. Confluiscono nel medesimo punto di scarico, a valle idraulica del degrassatore, anche le acque reflue domestiche generate dal servizio igienico in uso all'addetto/agli addetti del laboratorio.

Il consumo di acqua è stimato in circa 600 mc/anno.

La fonte di prelievo è l'acquedotto.

Le acque reflue, prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, afferiscono ad un impianto di depurazione dimensionato per un 2 a.e., composto da:

- un degrassatore del volume tot 160 l a servizio del lavabo del laboratorio spezie/conserve
- una fossa Imhoff del volume tot di 880 l
- filtro batterico anaerobico avente un altezza pari a 1,5 m ed un volume massa filtrante pari a 1,7 mc.

Il corpo idrico recettore dello scarico è il fosso di scolo lungo via Guittone d'Arezzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola A, rev. 2, datata 01/04/2025, trasmessa dalla Ditta con le integrazioni acquisite agli atti di Arpae al PG/73328 del 17/04/2025.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico può essere attivato solo dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e relativo collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
4. A monte idraulico dello scarico in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche e assimilate,

che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo.
7. Degli interventi di cui al punto 6 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
8. I rifiuti (fanghi) derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
9. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, datata 14/11/2024 ed acquisita agli Atti con le integrazioni del 09/12/2024, emerge che l'attività di trasformazione spezie, produzione conserve e vendita al dettaglio svolta nel fabbricato di Via Guittone d'Arezzo n. 32 a Reggio Emilia presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.